

## REGOLAMENTO (CE) N. 556/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1994

che adegua i codici di taluni prodotti ripresi a norma del regolamento (CEE) n. 2405/89 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (\*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (\*\*), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2551/93 della Commissione, del 10 agosto 1993, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (\*), stabilisce la nomenclatura combinata attualmente in vigore;

considerando che taluni codici che figurano nell'articolo 6 e negli allegati del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 249/94 (\*\*), non corrispondono più a quelli dell'attuale nomenclatura combinata; che risulta pertanto opportuno adeguare l'articolo e gli allegati in questione e applicare tale adeguamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2551/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2405/89 è così modificato:

1. All'articolo 6, paragrafo 1, i codici NC « ex 2009 80 80 » e « ex 2009 80 93 » sono sostituiti rispettivamente dai codici « 2009 80 81 » e « 2009 80 96 ».

2. Nell'allegato I,

a) il testo:

• 2002 90 10	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %	0,60
2002 90 30	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %	1,80
2009 90 90	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %	1,80 *

è sostituito dal testo seguente:

• 2002 90 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	0,60
2002 90 19	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	0,60
	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:	

(\*) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

(\*\*) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

(\*) GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

(\*) GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 9.